

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2007

129ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore, senatore **CASSON**(PD-Ulivo), esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1 (limitatamente alla lettera a), 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.19.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (limitatamente alla lettera b), 1.2, 1.4, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22 e 1.0.1. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.20 e 1.23. Si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.21, auspica che il presentatore, senatore Manzione, fornisca alcuni chiarimenti.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere.

Il sottosegretario SCOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.17, sul quale esprime parere favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 01.1, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore Valentino.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera a)

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera a).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera b), sul quale il RELATORE ha espresso parere favorevole, mentre il GOVERNO ha espresso parere contrario.

Interviene il senatore **D'AMBROSIO** (PD-Ulivo) il quale, nel dichiarare il suo voto contrario, rileva l'esigenza di consentire la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, essendo necessario, a suo avviso, garantire e tutelare l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni in essa contenute, quanto meno in ordine ad alcune particolari vicende processuali.

Il senatore **VALENTINO** (AM) dichiara il suo voto contrario, osservando che i documenti illegittimamente acquisiti, di cui è stata ordinata la distruzione, non possono essere legittimamente resi pubblici. Rileva al riguardo che ogni possibile interesse alla conoscenza dei dati contenuti nella documentazione distrutta appare recessivo rispetto all'esigenza primaria di distruggere il materiale raccolto attraverso uno strumento particolarmente intrusivo della sfera privata del cittadino.

Osserva inoltre che, nel bilanciamento fra molteplici diritti costituzionalmente garantiti, la deroga al diritto alla riservatezza trova la sua *ratio* giustificativa solo in precise esigenze processuali le quali però, nell'ipotesi in esame, non sussistono, dal momento che di quella documentazione, illegittimamente acquisita, è stata disposta la distruzione.

Il senatore **CENTARO** (FI), nel condividere le osservazioni del senatore Valentino, osserva che la libertà di cronaca, che pure costituisce un diritto costituzionalmente garantito, non può prevalere laddove vi sia la violazione di altri diritti costituzionali o altra violazione di legge.

L'oratore osserva inoltre che consentire la pubblicazione di tali atti vanifica del tutto gli effetti della distruzione, ritenendo in proposito che, se non fosse vietata la loro pubblicazione, ben potrebbero essere acquisiti al fascicolo del dibattimento.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (RC-SE), dopo aver riconosciuto che la questione si configura particolarmente delicata e rilevante, osserva che, nel bilanciamento fra le opposte esigenze di tutela della riservatezza dei documenti processuali e del diritto di cronaca, debba in questo caso prevalere la tutela della riservatezza, dal momento che i documenti di cui si vieta la pubblicazione, acquisiti illegittimamente, sono stati distrutti.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera b).

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.3, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore **CENTARO** (FI) osserva che la sua proposta emendativa, nel tentativo di rendere più stringente i limiti alla pubblicazione degli atti di indagine, mira a sopprimere, nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 114, l'inciso "fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero", ritenendo che il divieto debba comunque essere previsto fino al termine dell'udienza preliminare. Al riguardo egli osserva che il divieto di pubblicazione deve persistere anche nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda, al termine dell'indagine preliminare, con il decreto di archiviazione. A suo avviso, in tale ipotesi, l'esigenza di vietare la pubblicazione degli atti appare ancora più fondata, non essendosi ritenuto di dare ulteriore corso al procedimento penale a carico dell'indagato.

Il senatore VALENTINO(AM), nel dichiarare il suo voto favorevole all'emendamento 1.5, osserva che le indagini preliminari sono essenzialmente atti dell'accusa, laddove è nell'udienza preliminare che le tesi accusatorie e le tesi difensive si affrontano. Il divieto di pubblicazione degli atti in tutta la fase che si conclude con l'udienza preliminare si fonda non solo sull'esigenza di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti, in particolare degli imputati, ma anche su esigenze strettamente processuali, funzionali al pieno accertamento della verità. Ogni divulgazione di atti nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari ma anteriore alla conclusione dell'udienza preliminare rischia di alterare il procedimento, compromettendone gli esiti.

Invita pertanto la Commissione a riflettere sull'opportunità di approvare l'emendamento.

Dopo un breve intervento del senatore D'AMBROSIO (PD-Ulivo) che dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il voto contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.5.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) insiste per la votazione dell'emendamento 1.6.

Il RELATORE si rimette alla Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario del Governo, è respinto l'emendamento 1.6.

In assenza del presentatore, è decaduto l'emendamento 1.7.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.9 è precluso.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.10.

Il senatore CENTARO (FI) rileva che gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.14 mirano a correggere incongruità e difficoltà applicative del comma 2-ter dell'articolo 114. In particolare egli ritiene opportuno che sia vietata in ogni caso la pubblicazione delle richieste e delle ordinanze in materia di misure cautelari, al fine di evitare eccezioni che creino incertezze e un'eccessiva discrezionalità. In particolare l'oratore si sofferma sulla previsione della possibilità di consentire la pubblicazione del contenuto di tali atti anche prima che la persona indagata e il difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza, a vantaggio delle parti che riproducono gli atti di cui al precedente comma 2-bis dell'articolo 114. Ciò rischia di introdurre un *vulnus* non solo al sistema di tutela dei diritti dei cittadini sottoposti ad indagini ma all'intera fase preliminare del procedimento penale.

Il senatore VALENTINO(AM), nel condividere le osservazioni del senatore Centaro, rileva che il divieto contenuto nel comma 2-ter del novellato articolo 114 del codice di procedura penale appare ultroneo, considerando che esiste già, nell'articolo 326 del codice penale, una norma che sanziona la rivelazione e la utilizzazione di segreti d'ufficio. Egli osserva inoltre che il provvedimento cautelare, atto che deve considerarsi riservatissimo, contiene ormai documenti delle indagini preliminari che, lungi dal costituire il fondamento dell'esigenza cautelare, sono ad esso allegati solo al fine di consentirne la pubblicazione e la divulgazione illegittima.

Dopo un breve intervento del senatore D'AMBROSIO(PD-Ulivo), che dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.10. Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è altresì respinto l'emendamento 1.11. L'emendamento 1.12 è decaduto.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) ritira l'emendamento 1.13.

Dopo un breve intervento del senatore **CENTARO(FI)**, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.14.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.18. Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è altresì approvato l'emendamento 1.17, risultando preclusi gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Constatata l'assenza del presentatore, il RELATORE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.21.

Posto ai voti con il parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 1.21, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Risultano preclusi gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1, nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Risulta quindi precluso l'emendamento 1.0.1.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1512

Art. 01

01.1

CASTELLI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli".

2. All'articolo 53, Comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo le parole: "lettere *a*), *b*), *d*), *e*)" sono inserite le seguenti: "ed *h-bis*), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice Penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio"».

1.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)*. – 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.".

2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi."».

1.2

FORMISANO

Al comma 1, alla lettera *a*), premettere la seguente:

«0*a*). All'articolo 114 del codice di procedura penale, al comma I sono aggiunte in fine le parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza"».

1.3

MANZIONE

Al comma, 1 sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

«*a*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se

non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. In ogni caso è vietata la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. È vietata altresì la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti diversi da quelli indicati nei commi 2, 2-bis e 2-ter nella parte in cui fanno riferimento al contenuto degli atti indicati nei commi 2 e 2-bis."».

Consequentemente, al medesimo comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «2-ter,» inserire l'altra: «2-quater».

1.4

FORMISANO

Al comma 1, lettera a), comma 2, sono soppresse le parole: «anche se non più coperti dal segreto».

1.5

CENTARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.6

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis dell'art. 114, ivi richiamato, le parole: «per riassunto o nel contenuto», sono sostituite dalle seguenti: «o per riassunto».

1.7

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-bis sono soppresse le parole: «anche se non più coperti dal segreto».

1.8

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.9

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis dell'art. 114, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di pubblicazione nel contenuto cessa comunque, per i soli atti di cui al presente comma non coperti da segreto, quando degli stessi abbia avuto cognizione il difensore ai sensi dell'articolo 268-bis».

1.10

CENTARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.11

CENTARO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino al termine dell'udienza preliminare».

1.12

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, sono soppresse le parole: «anche parziale, per riassunto o nel contenuto».

1.13

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b), al comma 2-ter dell'art. 114, ivi richiamato, le parole: «per riassunto o nel contenuto», sono sostituite dalle seguenti: «o per riassunto».

1.14

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

1.15

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, dopo le parole: «di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione» sono soppresse le parole: «nel contenuto».

1.16

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, le parole: «abbiano avuto» sono sostituite con le parole: «abbiano potuto avere».

1.17

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, sono soppresse le parole: «fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis».

1.18

FORMISANO

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il comma 3 è soppresso".

1.19

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «Se si procede al dibattimento» aggiungere le seguenti: «non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e».

1.20

D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), le parole: «se non dopo la pronuncia della sentenza d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «se non dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento di primo grado».

1.21

MANZIONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 5, le parole: «Se non» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 5-bis, se non»;

c-ter) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento o venga emessa sentenza di non luogo a procedere. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato».

1.22

FORMISANO

All'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso 7, sono soppresse le parole: «salvo quanto è previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter».

1.23

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), al comma 7 ivi richiamato, dopo le parole: «non coperti dal segreto» sono aggiunte le parole: «e di quelli dei quali la persona sottoposta ad indagini o imputata ed il loro difensore abbiano potuto avere conoscenza».

1.0.1

MANZIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito da seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate nel comma 1, il pubblico ministero informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, verificata la gravità del fatto e la sussistenza degli elementi di responsabilità, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi"».